



Consiglio Regionale della Campania

Consiglio Regionale della Campania

**Prot. Gen. 2015.0008795/P**

**Prot. SETSG 2015.0000788/P**

Del 05/08/2015 13:55:27

Al Signor Presidente della Giunta  
Regionale della Campania  
Via S. Lucia, n. 81  
N A P O L I

Al Presidente della VII e VIII, I, II, IV  
Commissione Consiliare Permanente

Ai Consiglieri Regionali

UD Studi Legislativi e Servizio Documentazione

S E D E

**Oggetto: Proposta di legge "Riordino del sistema di bonifica integrale nella Regione Campania"**  
**(Reg. Gen. n. 02)**

Ad iniziativa del Consigliere Alberico Gambino.  
Depositata il 10 luglio 2015

**IL PRESIDENTE**

**VISTO** l'articolo 98 del Regolamento interno

**A S S E G N A**

il provvedimento in oggetto a:

**VII e VIII Commissione Consiliare Permanente per l'esame congiunto;**

**I, II e IV Commissione Consiliare Permanente per il parere.**

Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento

Napoli,

**IL PRESIDENTE**



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA  
GRUPPO CONSILIARE FRATELLI D'ITALIA  
On.le Alberico Gambino

10/7/2015  
10.11.15.11  
Al. Franco  
d. 10.11.15  
Sd

Prot. 01/2015 SP/GAMBINO del 09/07/2015

Signor Presidente  
Consiglio Regionale  
SEDE

Oggetto: Art. 96 comma 1° Regolamento funzionamento del Consiglio Regionale. Progetto di legge avente ad oggetto: " Riordino del sistema di bonifica integrale nella Regione Campania".

Gentile signor Presidente,  
trasmetto e deposito, agli atti del Consiglio Regionale, l'allegato Progetto di legge avente ad oggetto "Riordino del sistema di bonifica integrale nella Regione Campania " redatto ed elaborato ai sensi e per effetto art. 96 Regolamento funzionamento Consiglio Regionale e costituito da:

- a) Relazione descrittiva
- b) Relazione motivazionale per adozione procedura di urgenza ai sensi art. 97 Regolamento funzionamento Consiglio Regionale.
- c) Progetto di legge suddiviso in articoli.

Si precisa che non è stata elaborata alcuna relazione tecnica – finanziaria in quanto l'allegato progetto di legge non comporta alcuna spesa, né riduzione di entrate né riguarda tributi regionali.

L'occasione è utile per porgere Distinti Saluti

1

On.le Alberico Gambino

Consiglio Regionale della Campania

Prot. Gen. 2015.0007723/A

Del 10/07/2015 10 49 44

Da CR A SERASS

ATTIVITA' LEG.VA  
REG. GEN. N. 02

10/7/15  
Al. Franco



**CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA**  
**GRUPPO CONSILIARE FRATELLI D'ITALIA**  
**On.le Alberico Gambino**

2

**PROGETTO DI LEGGE**  
**“ RIORDINO DEL SISTEMA DI BONIFICA**  
**INTEGRALE NELLA REGIONE CAMPANIA”**

ATTIVITA' LEG. VA  
REG. GEN. N. 02



**CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA**  
**GRUPPO CONSILIARE FRATELLI D'ITALIA**  
**On.le Alberico Gambino**

**RELAZIONE DESCRITTIVA**

Le profonde trasformazioni nel territorio regionale, non solo socio – economiche ma anche dell'assetto del territorio, hanno imposto all'attività di bonifica un percorso evolutivo di adeguamento alle mutate esigenze che ha comportato una polivalenza funzionale che si esplica in diverse attività: difesa suolo, provvista e gestione delle acque a prevalente uso irriguo, salvaguardia e valorizzazione dell'ambiente, in linea con il principio secondo il quale la bonifica concorre alla sicurezza territoriale, alimentare ed ambientale.

Il governo della bonifica, inteso quale programmazione economico – finanziaria degli investimenti e pianificazione delle azioni, compete allo Stato ed alle Regioni secondo il riparto delle competenze costituzionalmente e legislativamente definito, mentre compete ai Consorzi di bonifica la gestione intesa come realizzazione, manutenzione ed esercizio delle opere.

In tale contesto è stato elaborato il presente progetto di legge che, preliminarmente, tiene conto dei vari progetti di legge parziali depositati agli atti del Consiglio e dei principi stabiliti dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra Stato – Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano e sancite nel documento 187/CSR del 18 Settembre 2008 con il quale si propongono i criteri per l'attuazione dell'art. 27 Decreto Legge 248/07 come modificato e convertito nella legge 28.02.2008 n. 31.

In riferimento al succitato quadro normativo, ed ovviamente alle norme dettate dal decreto legislativo 04 Aprile 2006 n. 152 e s.m.i., il presente progetto di legge è proposto con il preciso intento di disciplinare l'attività e le competenze dei Consorzi di bonifica nel rispetto dei principi normativi vigenti, statali e regionali, e relativi ai seguenti aspetti:

**1. Compiti e funzioni dei Consorzi (articoli 1 e 2).**

Vengono ridisegnate le competenze dei Consorzi.

**2. Definizione e attuazione degli interventi (articoli 3,4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,11, 12, 13, 14,15,16,17,18, 19, 20 e 21).**

Sono separate le tradizionali competenze dei Consorzi (realizzazione, manutenzione ed esercizio delle opere) da quelle di difesa del suolo come la polizia idraulica, il rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni, la sistemazione idraulica dei corsi di acqua.

**3. Riordino dei Consorzi di bonifica ( articoli 22, 23,24, 25, 26,27 28, 29, 30, 31, 32, 33 e 34)**

Si conferma la natura giuridica pubblica dei Consorzi, si ribadisce e rafforza la partecipazione democratica dei consorziati per l'elezione degli organi consortili composti unicamente da membri elettivi e, soprattutto, si attua una sensibile riduzione dei costi di esercizio a vantaggio dei consorziati.

**4. Vigilanza e controllo (articoli 35 e 36)**

Viene assicurata la vigilanza ed il controllo alle attività consortili attraverso il Revisore dei Conti ed attraverso i poteri di vigilanza ordinaria e straordinaria e sostitutivi in capo alla Giunta Regionale.

**5. Delimitazioni dei comprensori di bonifica (articolo 37, 38, 39, 40 e 41).**

**6. Disposizioni finali (articoli 42, 43 e 44).**

Il progetto di legge persegue, nelle sue linee generali e dettagliate, il principio della concertazione e della collaborazione per realizzare le giuste sinergie, in riferimento alle azioni di comune interesse per i Consorzi e gli Enti Locali.



**CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA**  
**GRUPPO CONSILIARE FRATELLI D'ITALIA**  
**On.le Alberico Gambino**

E' fatto obbligo, poi, ai Consorzi di agire con modalità e procedure improntate alla buona amministrazione, alla trasparenza ed alla imparzialità.

Infine, e non per ultimo ovviamente, l'intero progetto di legge è ispirato al principio di riduzione dei costi comportanti la contribuzione dei consorziati, soggetti questi ultimi identificati esclusivamente in quelli che oggettivamente usufruiscono dei benefici e dei servizi dei Consorzi di bonifica.



**CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA**  
**GRUPPO CONSILIARE FRATELLI D'ITALIA**  
**On.le Alberico Gambino**

**RELAZIONE TECNICA – FINANZIARIA**

**Ai sensi dell'art. 43 della seguente proposta di legge, gli oneri previste a carico del bilancio regionale, si provvede per il corrente esercizio con le risorse appostate nella Missione 16 "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca", Programma 01 "Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare", Macroaggregato n. 104 (trasferimenti correnti) e n. 203 (contributi agli investimenti) di cui alla Legge regionale 16 Gennaio 2014 n. 3 (bilancio di previsione per il triennio 2014 – 2016).**  
**Agli oneri per gli anni successivi si provvede con le risorse le cui entità sono determinate con la legge di bilancio della Regione.**



**CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA**  
**GRUPPO CONSILIARE FRATELLI D'ITALIA**  
**On.le Alberico Gambino**

**PROGETTO DI LEGGE**  
**"RIORDINO DEL SISTEMA DI BONIFICA INTEGRALE NELLA REGIONE CAMPANIA"**

**Norme in materia di bonifica integrale nella Regione Campania**

**Indice**

**CAPO I**

**FINALITA'**

- Articolo 1 Finalità  
Articolo 2 Funzioni di bonifica e di difesa del suolo

**CAPO II**

**DEFINIZIONE E ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI**

- Articolo 3 Interventi pubblici di bonifica e di difesa del suolo  
Articolo 4 Compiti dei Consorzi di Bonifica  
Articolo 5 Trasparenza ed informazione  
Articolo 6 Polizia idraulica  
Articolo 7 Concertazione ed accordi di programma  
Articolo 8 Piano generale di Bonifica  
Articolo 9 Finanziamento ed esecuzione degli interventi  
Articolo 10 Finanziamento degli interventi di competenza dell'Area Generale di Coordinamento Sviluppo Settore Primario  
Articolo 11 Finanziamento degli interventi di competenza dell'Assessorato all'Agricoltura.  
Articolo 12 Finanziamento degli interventi di competenza dell'Assessorato all'Ambiente.  
Articolo 13 Emergenza idrica  
Articolo 14 Contributi dei privati per l'esercizio e la manutenzione delle opere pubbliche di bonifica  
Articolo 15 Regime degli scarichi nei canali consortili e relativi contributi  
Articolo 16 Piano di Classifica  
Articolo 17 Catasto consortile  
Articolo 18 Beneficio di bonifica  
Articolo 19 Opere di competenza privata  
Articolo 20 Consulta Regionale per la Bonifica  
Articolo 21 Consorzi irrigui

**CAPO III**

**RIORDINO DEI CONSORZI DI BONIFICA**

- Articolo 22 Natura giuridica  
Articolo 23 Costituzione, soppressione e fusione dei Consorzi  
Articolo 24 Statuti consortili  
Articolo 25 Organi consortili  
Articolo 26 Assemblea  
Articolo 27 Consiglio di Amministrazione



**CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA**  
**GRUPPO CONSILIARE FRATELLI D'ITALIA**  
**On.le Alberico Gambino**

Articolo 28	Presidente
Articolo 29	Revisore di Conti
Articolo 30	Elezioni consortili
Articolo 31	Diritto di voto
Articolo 32	Ineleggibilità ed incompatibilità
Articolo 33	Risultati delle votazioni - Ricorsi
Articolo 34	Controllo di gestione

**CAPO IV**

**VIGILANZA E CONTROLLO**

Articolo 35	Pubblicità delle deliberazioni
Articolo 36	Vigilanza e controllo

**CAPO V**

**DELIMITAZIONI COMPRESORI DI BONIFICA**

Articolo 37	Delimitazione dei comprensori di Bonifica
Articolo 38	Modificazione dei comprensori di Bonifica
Articolo 39	Fusione di Consorzi
Articolo 40	Adeguamento degli Statuti
Articolo 41	Risanamento finanziario

**CAPO VI**

**DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI**

Articolo 42	Norma di rinvio ed abrogazioni
Articolo 43	Norma finanziaria
Articolo 44	Entrata in vigore





**CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA**  
**GRUPPO CONSILIARE FRATELLI D'ITALIA**  
**On.le Alberico Gambino**

**CAPO I**  
**FINALITA'**

**Articolo 1**  
**Finalità**

1. La Regione, ai fini di un ordinato assetto del territorio e delle sue risorse, promuove ed attua, attraverso i Consorzi di Bonifica, la bonifica integrale quale attività pubblica permanente di conservazione, valorizzazione e tutela del territorio, di razionale utilizzazione delle risorse idriche per uso agricolo e di salvaguardia dell'ambiente rurale.
2. A tal fine la presente legge adegua il regime di intervento dei Consorzi di Bonifica, disciplinandone l'attività nel quadro della programmazione regionale e nel contesto dell'azione pubblica nazionale, in applicazione dei principi contenuti nel D. Lgs. 03 Aprile 2006 n. 152/2006 nonché in attuazione del protocollo d'intesa Stato-Regioni atto n. 187 del 18 Settembre 2008.
3. La presente legge è altresì finalizzata alla riorganizzazione delle funzioni dei Consorzi, al risanamento finanziario dei medesimi ed al riordino dei relativi comprensori ed alla loro assoluta conformazione, nell'esercizio delle attività gestionali, ai principi normativi e regolamentari di cui al D. Lgs. 03 Aprile 2006 163/2006 e s.m.i. ed alle norme di contabilità pubblica valide per gli enti locali.
4. La presente legge sostituisce la legge regionale 25 Febbraio 2003 n. 4 come modificata ed integrata dalle leggi regionali 29 dicembre 2005, n. 24, 30 gennaio 2008, n. 1 e 27 gennaio 2012, n. 1.



**CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA**  
**GRUPPO CONSILIARE FRATELLI D'ITALIA**  
**On.le Alberico Gambino**

**CAPO I**  
**FINALITA'**

**Articolo 2**

**Funzioni di bonifica e di difesa del suolo**

**1. In conformità ai principi di cui all'articolo 1 ed allo specifico fine della preservazione dinamica del territorio e della tutela, della valorizzazione e dell'uso razionale delle risorse idriche per scopi produttivi e della salvaguardia dei beni immobili, costituisce funzioni di bonifica e di difesa del suolo il complesso delle attività preordinate, connesse e conseguenti a:**

- a) alla regimentazione dei deflussi montani e collinari attraverso le opere pubbliche di bonifica e le opere e le opere private obbligatorie;**
- b) alla regolazione idraulica dei territori di pianura, alla regimentazione delle acque di monte ed allo scolo delle acque in eccesso per ridurre il rischio idraulico agli immobili e per salvaguardare l'integrità del territorio di competenza, attraverso il reticolo di bonifica;**
- c) alla provvista, alla distribuzione ed all'uso razionale delle risorse idriche per fini produttivi ed ambientali, con specifico riguardo all'irrigazione, all'esercizio degli acquedotti ed alla produzione di energia derivante da fonti rinnovabili.**



**CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA  
GRUPPO CONSILIARE FRATELLI D'ITALIA  
On.le Alberico Gambino**

**CAPO II  
DEFINIZIONE E ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI**

**Articolo 3**

**Interventi pubblici di bonifica e di difesa del suolo**

1. Ai fini della presente legge sono considerati interventi pubblici di bonifica e di irrigazione le seguenti opere realizzate o da realizzarsi nei comprensori bonifica:

- a) i canali di bonifica, ovvero le linee d'acqua artificiali realizzate per il drenaggio delle acque meteoriche e di falda, al fine di prevenire allagamenti, ristagni ed impaludamenti a danno dei fondi agricoli e delle aree urbanizzate;
- b) i corsi d'acqua naturali limitatamente ai tratti necessari per il collettamento e la regimazione delle acque superficiali comunque defluenti nell'ambito del comprensorio di bonifica;
- c) la sistemazione e l'adeguamento della rete scolante, la captazione, la raccolta, la provvista, l'adduzione e la distribuzione d'acqua a usi esclusivamente agricoli e irrigui, nonché la sistemazione, regimentazione e regolazione dei corsi d'acqua di bonifica ed irrigui ed i relativi manufatti;
- d) il sollevamento e la derivazione delle acque e connesse installazioni;
- e) le infrastrutture e manufatti di servizio per l'accesso e la manutenzione delle opere di bonifica idraulica e per l'erogazione dei servizi connessi.
- f) gli interventi per la realizzazione degli usi plurimi delle acque irrigue ai sensi art. 166 comma 1° D. Lgs. 03 Aprile 2006 n. 152 e s.m.i. con particolare riferimento agli impianti per l'utilizzazione dei reflui depurati e affinati ai fini irrigui ed all'uso idroelettrico;
- g) le opere di bonifica idraulica e di sistemazione idraulico – agraria;
- h) gli acquedotti rurali;
- i) le opere idrauliche già definite di terza categoria ricadenti nei comprensori di bonifica;
- l) le opere di completamento, di adeguamento funzionale e normativo, di ammodernamento degli impianti e delle reti irrigue e di scolo e per l'estendimento dell'irrigazione con opere di raccolta, di adduzione e di distribuzione delle acque irrigue;
- m) le opere volte alla produzione di energia da fonti rinnovabili per l'assolvimento dei compiti dei cossorzi;
- n) le infrastrutture di supporto per la realizzazione e la gestione delle opere previste dal presente comma.

2. Sono considerati interventi pubblici di difesa del suolo da realizzarsi nei comprensori di bonifica:

- a) le opere di laminazione delle piene e di intercettazione del trasporto solido;
- b) le opere di sistemazione idraulica e idraulico forestale dei corsi naturali e quelle destinate a prevenire e a mitigare il degrado territoriale;
- c) le opere di intercettazione e di collettamento delle acque reflue immesse nei canali di bonifica e relativi dispositivi di sfioro e di sollevamento;
- d) le infrastrutture ed i manufatti di servizio per l'accesso e la manutenzione delle opere di difesa del suolo e di riqualificazione ambientale;
- e) gli interventi realizzati in esecuzione dei piani e dei programmi adottati dalle Autorità di Bacino e dai competenti Settori regionali in materia di difesa del suolo;



**CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA**  
**GRUPPO CONSILIARE FRATELLI D'ITALIA**  
**On.le Alberico Gambino**

3. Sono considerate opere di disponibilità irrigua le opere di captazione, raccolta, provvista, adduzione e distribuzione d'acqua a usi prevalentemente irrigui, costituite da:

- a) strutture ed impianti di captazione;
- b) Dighe, serbatoi e vasche di accumulo delle acque;
- c) reti di adduzione e distribuzione delle acque ad uso irriguo;
- d) impianti per l'utilizzazione in agricoltura di acque reflue;
- e) acquedotti rurali ed ulteriori e diversi impianti funzionali a sistemi irrigui.

4. Le opere di cui ai commi 1 e 3 sono ricomprese nel catasto delle opere di bonifica e sono quindi inserite nel piano di classifica previsto dalla presente legge.

5. I costi di realizzazione e di manutenzione straordinaria delle opere previste dal comma 1 e delle opere di difesa del suolo previste dal comma 2 sono assicurati dalle risorse comunitarie e nazionali a ciò destinate, nonché dalle risorse regionali pubbliche nei limiti degli stanziamenti previsti nel bilancio annuale della Regione. Con successivo regolamento, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta Regionale provvede a stabilire la competenza in ordine alle opere pubbliche di bonifica e di difesa del suolo di ciascuna Direzione Generale delle politiche agricole e forestali, dell'Ambiente e dei Lavori Pubblici.

6. I Consorzi di bonifica provvedono, nei rispettivi comprensori di competenza, ad assicurare:

- a) l'esecuzione del pronto intervento lungo le reti di cui al comma 1;
- b) gli interventi di protezione ove delegati dal competente Settore;
- c) il ripristino delle opere pubbliche di bonifica conseguenti ai danni causati da calamità naturali in conformità alle disposizioni contenute nel Decreto legislativo 29 Marzo 2004 n. 102 e s.m.i.

7. Il Presidente della Giunta regionale, con apposito provvedimento, individua le opere di cui al presente articolo che sono da considerarsi di preminente interesse regionale.

10



**CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA**  
**GRUPPO CONSILIARE FRATELLI D'ITALIA**  
**On.le Alberico Gambino**

**CAPO II**  
**DEFINIZIONE E ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI**

**Articolo 4**  
**Compiti dei Consorzi di Bonifica**

1. I Consorzi di bonifica provvedono alla realizzazione ed alla gestione delle opere e degli interventi, di cui all'articolo 3, sulla base di affidamento automatico in concessione da parte dello Stato e della Regione.
2. I Consorzi di bonifica agiscono ed operano preminentemente e direttamente ai sensi e per effetto dell'art. 166 comma 1° Decreto Legislativo 04 Aprile 2006 n. 152 e s.m.i., al cui rispetto conformano la gestione ordinaria e straordinaria, anche utilizzando forme di gestione compatibili con la inderogabile disciplina nazionale e comunitaria in materia di house providing e/o società miste pubblico/privato.
3. Per l'attuazione del principio del comma 2 utilizzano le acque fluenti nei canali e nei cavi consortili per usi che comportino la restituzione delle acque e siano compatibili con le successive utilizzazioni, ivi comprese la produzione di energia idroelettrica e l'approvvigionamento di imprese produttive, nonché, utilizzano le fonti alternative e rinnovabili per la produzione di energia, ai fini della riduzione dei costi di funzionamento dell'ente e dei costi energetici degli impianti.
4. Ai Consorzi di bonifica possono essere assegnati ulteriori compiti, ivi compresi quelli diretti alla realizzazione delle infrastrutture volte a contribuire allo sviluppo del territorio rurale, alla salvaguardia ambientale e al risanamento delle acque, all'attuazione di piani e programmi redatti dai soggetti istituzionalmente competenti.
5. I Consorzi di Bonifica provvedono alla realizzazione di quelle azioni di salvaguardia dell'ambiente ad essi affidate dallo Stato e dalla Regione secondo le indicazioni contenute nei programmi di tutela dell'ambiente.
6. Ai Consorzi di Bonifica la Regione, gli enti da essa dipendenti e gli enti locali territoriali possono comunque affidare la progettazione e l'esecuzione di interventi, compresi fra quelli indicati dalla presente legge, anche al di fuori dei comprensori di bonifica. In tali casi il provvedimento di affidamento in concessione indica anche da quali soggetti le opere sono gestite successivamente all'esecuzione.
7. Ai Consorzi di bonifica gli Enti Locali, ricadenti nell'ambito territoriale di essi, possono affidare direttamente la progettazione e l'esecuzione di interventi di diserbamento, nonché di manutenzione ordinaria e straordinaria, di cunette stradali, canali e strade poderali ed interpoderali, mura ed argini delimitanti strade e corsi d'acqua ed altri interventi similari come quella di recupero e/o realizzazione di sentieri naturalistici in proprietà ricadenti nel patrimonio comunale e/o demaniale in genere.
8. I Consorzi di bonifica collaborano con il Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e con il settore regionale competente in materia di protezione civile per la realizzazione delle azioni di prevenzione o di emergenza individuate attraverso intese che ne definiscano le modalità.
9. I Consorzi di bonifica provvedono altresì:
  - a) all'esecuzione, su richiesta dei proprietari interessati ed a loro spese, delle opere private qualificate obbligatorie dai piani di bacino;



**CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA**  
**GRUPPO CONSILIARE FRATELLI D'ITALIA**  
**On.le Alberico Gambino**

b) alla costruzione ed alla manutenzione delle opere private obbligatorie in caso di inerzia dei proprietari obbligati, con oneri a carico degli inadempienti.

c) al rilascio dei pareri, di concessioni e di licenze, ai sensi dell'articolo 137 Regio Decreto 08 Maggio 1904 n. 368.

10. Le attività di cui al comma 9 lett. c) sono disciplinate da specifico regolamento adottato dal Consorzio di bonifica, che quantifica anche i corrispettivi che il richiedente è tenuto a versare.

11. Le somme provenienti dalle attività di cui al 9 lett. c) sono incassate direttamente dal Consorzio di bonifica e utilizzate per la gestione delle attività di competenza.



**CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA**  
**GRUPPO CONSILIARE FRATELLI D'ITALIA**  
**On.le Alberico Gambino**

**CAPO II**  
**DEFINIZIONE E ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI**

**Articolo 5**  
**Trasparenza ed informazione**

1. Nell'attività amministrativa, nonché nella esecuzione degli interventi e nella gestione delle opere, i Consorzi operano con modalità e procedure improntate alla trasparenza e nel rispetto delle legislazioni comunitaria, nazionale e regionale vigenti.
2. I Consorzi assicurano informazione agli utenti mediante pubblicazione delle notizie agli albi dei Consorzi stessi ed attraverso specifico ed obbligatorio sito web secondo il principio della massima trasparenza in materia di personale, consulenze, incarichi affidati, compensi erogati al personale ed agli organi amministrativi e di governo, atti amministrativi adottati.
3. I Consorzi garantiscono l'accesso agli atti e documenti inerenti l'attività, i servizi e le opere gestite secondo le disposizioni dettate dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445 e dal relativo regolamento consortile di attuazione.
4. I consorzi, ai fini del comma 2 precedente, pubblicano sul proprio sito web i contenuti integrali degli atti adottati e dei relativi ed eventuali allegati.
5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 , 3 e 4 si applicano, in analogia ed obbligatoriamente, anche per eventuali società strumentali partecipate dai Consorzi di bonifica.



**CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA**  
**GRUPPO CONSILIARE FRATELLI D'ITALIA**  
**On.le Alberico Gambino**

**CAPO II**  
**DEFINIZIONE E ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI**

**Articolo 6**  
**Polizia idraulica.**

1. I Consorzi di bonifica provvedono:
  - a) alla vigilanza sulle opere di bonifica, di irrigazione e sui corsi d'acqua loro affidati.
  - b) all'accertamento ed alla contestazione delle violazioni previste dalle norme di polizia idraulica attraverso i guardiani idraulici appositamente autorizzati.
2. L'irrogazione delle sanzioni amministrative, con riferimento alle attività svolte ai sensi del comma 1 lett b) è delegata, ai sensi della Legge regionale 10 Gennaio 1983 n. 13, ai Consorzi di bonifica.
3. Per l'espletamento delle attività di polizia idraulica, i Consorzi di bonifica redigono uno specifico regolamento approvato dall'Assemblea consortile.
4. I proventi derivanti dalle attività di cui al comma 1 lett. b), incassati direttamente dal Consorzio di bonifica, alimentano il fondo a disposizione per la gestione delle attività di competenza.





**CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA**  
**GRUPPO CONSILIARE FRATELLI D'ITALIA**  
**On.le Alberico Gambino**

**CAPO II**  
**DEFINIZIONE E ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI**

**Articolo 7**

**Concertazione ed accordi di programma**

1. Allo scopo di realizzare sul territorio la più ampia collaborazione e concertazione tra i Consorzi di bonifica e gli enti locali, la Regione o gli enti locali promuovono quelle azioni espressamente previste dal Decreto Legislativo 11 maggio 1999, n.152, articolo 3, comma 6 e la conclusione di Accordi di Programma, ai sensi del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articolo 34, per la realizzazione in modo integrato e coordinato tra i Consorzi e gli enti locali di azioni di comune interesse e, comunque, per il conseguimento di obiettivi comuni rientranti nell'ambito delle rispettive finalità istituzionali.
2. I Consorzi di bonifica, nell'ambito delle competenze previste dalla presente legge, possono partecipare ai distretti rurali, ai distretti agroalimentari di qualità ed ai distretti di filiera previsti dalla L.R. 8 Agosto 2014 n. 20.
3. Nell'ambito della concertazione prevista dal comma 1, per assicurare l'operatività in aree a prevalente vocazione urbana ricadenti nei comprensori consortili, gli interventi e le opere di bonifica idraulica finalizzate alla difesa del suolo e dell'ambiente, in conformità alle normative vigenti in materia e mediante accordi di programma condivisi, possono essere programmate dall'Autorità di Bacino, attuate dalle Agenzie Regionali competenti e successivamente affidate in gestione ai Consorzi di bonifica per le attività di manutenzione, i cui costi sono posti a carico secondo quanto previsto all'art. 3 comma 5.
4. Per realizzare le economie di gestione e per coinvolgere le potenzialità presenti nei territori di competenza, i Consorzi di bonifica possono stipulare convenzioni, ai sensi e con le modalità previste dall'articolo 15 del D. Lgs. 18 Maggio 2001 n. 228 e successive modifiche, con gli imprenditori agricoli, di cui all'art. 2135 del codice civile iscritti nel registro delle imprese, al fine di realizzare le attività e le opere destinate alla tutela, alla conservazione del suolo ed alla manutenzione delle opere di bonifica.



**CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA**  
**GRUPPO CONSILIARE FRATELLI D'ITALIA**  
**On.le Alberico Gambino**

**CAPO II**  
**DEFINIZIONE E ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI**

**Articolo 8**  
**Piano generale di Bonifica**

1. I Consorzi di Bonifica predispongono, con riferimento al comprensorio di rispettiva competenza, il Piano generale di bonifica e di tutela del territorio che in coerenza con gli strumenti di programmazione regionale vigenti prevede:
  - a) la possibilità di valorizzazione dei diversi ambiti del territorio comprensoriale, attraverso il razionale impiego della risorsa idrica, la tutela dello spazio rurale, la difesa del suolo e dell'ambiente;
  - b) le opere pubbliche di bonifica da realizzare per il perseguimento delle finalità di cui alla lettera a).
2. Il Piano generale di bonifica, predisposto entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, è trasmesso ai Comuni ricadenti nell'ambito territoriale di riferimento e alle Autorità di Bacino che possono formulare osservazioni e proposte di modifiche entro trenta giorni dal ricevimento. Decorso tale termine, il parere si intende reso in senso favorevole.
3. Il Consorzio, nei successivi trenta giorni, esamina le osservazioni e le proposte di modifiche e se ritenute meritevoli di accoglimento provvede ad adeguare il Piano ed a trasmetterlo alla Giunta regionale, unitamente alle motivazioni giustificative dell'eventuale mancato accoglimento delle osservazioni formulate, ai fini dell'approvazione e della successiva pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
4. Nel caso in cui il piano generale di bonifica non è approvato entro i termini previsti al comma 2, la Giunta Regionale attiva le procedure per l'applicazione del potere sostitutivo con la nomina di un commissario ad acta, il cui onere è a carico del Consorzio di bonifica e costituisce danno erariale.
5. Fino all'approvazione dei piani generali di bonifica, gli interventi di cui all'articolo 3, rientranti nelle opere pubbliche di bonifica e rispondenti alle linee di indirizzo programmatiche determinate dalla Giunta regionale, sono definiti tali dalla Giunta regionale sulla base dei progetti di massima predisposti e presentati dai Consorzi di Bonifica
6. Il piano di bonifica è obbligatoriamente aggiornato ogni tre anni anche ai fini della validità dell'emissione del ruolo consortile.
7. Il Piano generale di bonifica è attuato, per le opere a realizzarsi, attraverso l'elenco annuale ed il piano triennale delle opere predisposti e approvati ai sensi e per effetto art. 128 D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.



**CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA**  
**GRUPPO CONSILIARE FRATELLI D'ITALIA**  
**On.le Alberico Gambino**

**CAPO II**  
**DEFINIZIONE E ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI**

**Articolo 9**

**Finanziamento ed esecuzione degli interventi**

1. La Regione e le Amministrazioni da essa comunque delegate e gli Enti Locali, nell'ambito degli strumenti di intervento operanti nei diversi settori di cui alla presente legge, finanziano e affidano in concessione ai Consorzi di Bonifica l'esecuzione delle opere comprese nel Piano generale di bonifica e di tutela del Territorio.
2. I Consorzi di Bonifica realizzano gli interventi finanziati nel rispetto delle norme legislative e regolamentari statali e regionali in materia di lavori pubblici con particolare riguardo al D. Lgs. 163/2006 e s.m.i..
3. La Regione delega ai Consorzi di bonifica, con riferimento alle opere rientranti nel programma Regionale la cui realizzazione è eventualmente loro affidata in concessione, i poteri espropriativi ai sensi e per effetto art. 6 comma 8 DPR 08.06.2001 n. 327, con le modalità ivi previste.
4. Per gli interventi nel campo delle opere pubbliche di disponibilità irrigua e della difesa e conservazione del suolo, i finanziamenti ai Consorzi di Bonifica sono assegnati, rispettivamente, dall'Assessorato Regionale all'Agricoltura e dall'Assessorato Regionale all'Ambiente.
5. Gli organi regionali competenti per settore provvedono altresì, nei limiti delle risorse disponibili, ad assegnare annualmente ai Consorzi di Bonifica le somme necessarie per la manutenzione delle opere.
6. Per le opere pubbliche di bonifica di competenza dell'Area Generale di Coordinamento Sviluppo Attività Settore Primario, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10.
7. Per le opere pubbliche programmate dagli Enti Locali, ed affidate per l'esecuzione, ai Consorzi di bonifica i relativi finanziamenti sono assicurati dall'Ente Locale affidante.



**CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA**  
**GRUPPO CONSILIARE FRATELLI D'ITALIA**  
**On.le Alberico Gambino**

**CAPO II**  
**DEFINIZIONE E ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI**

**Articolo 10**

**Finanziamento degli interventi di competenza dell'Area Generale di Coordinamento Sviluppo Settore  
Primario**

1. Per l'esecuzione delle opere pubbliche di bonifica di cui all'articolo 7, comma 6, la Giunta regionale individua annualmente gli interventi da realizzare ed assegna le somme occorrenti ai Consorzi di Bonifica in attuazione degli strumenti di programmazione regionale in vigore.
2. Una quota di risorse, di entità non superiore al dieci per cento delle somme annualmente disponibili, può essere destinata al finanziamento di studi, indagini e ricerche preliminari alla realizzazione di nuove opere, nonché alle attività di progettazione degli interventi.
3. Per la manutenzione delle opere di cui al comma 1, la Giunta regionale annualmente ripartisce l'apposito stanziamento di bilancio fra i Consorzi di Bonifica.
4. Vengono inoltre concessi, con provvedimento della Giunta regionale, contributi sulla spesa di esercizio delle opere e impianti pubblici di bonifica, sulla base delle risorse disponibili e del grado di interesse generale che le opere rivestono attuando il principio del minor carico tributario possibile sugli utenti. Tale contributo non può, comunque, essere inferiore al novanta per cento della spesa sostenuta nell'anno precedente.
5. I benefici di cui al comma 3 possono essere concessi anche ai Consorzi di miglioramento Fondiario e Irrigazione che gestiscono opere pubbliche di bonifica e irrigazione.
6. Al fine di concorrere al contenimento dei costi di gestione dei Consorzi di bonifica, le spese per il consumo di energia elettrica relativo all'esercizio degli impianti pubblici di bonifica, sulla base della potenza impegnata e dei consumi dell'ultimo anno, sono poste a carico della Regione e nessuna quota di essi grava sui contribuenti.



**CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA  
GRUPPO CONSILIARE FRATELLI D'ITALIA  
On.le Alberico Gambino**

**CAPO II  
DEFINIZIONE E ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI**

**Articolo 11**

**Finanziamento degli interventi di competenza dell'Assessorato all'Agricoltura.**

- 1. Per l'esecuzione delle opere pubbliche di disponibilità irrigua la Giunta Regionale individua annualmente gli interventi da realizzare ed assegna le somme occorrenti ai Consorzi di bonifica in attuazione del piano regionale irriguo.**
- 2. Una quota di risorse, di entità non superiore al dieci per cento delle somme annualmente disponibili, può essere destinata al finanziamento di studi, indagini e ricerche preliminari alla realizzazione di nuove opere, nonché alle attività di progettazione degli interventi.**
- 3. La Giunta Regionale – Settore Interventi sul territorio agricolo, bonifica ed irrigazione , al fine di concorrere al contenimento dei costi di gestione, ripartisce tra i Consorzi di bonifica il contributo di cui all'art. 9 comma 5 sulla base delle spese sostenute per la manutenzione, la vigilanza e l'esercizio delle opere pubbliche irrigue, risultanti dal conto consuntivo regolarmente approvato dal Settore Regionale competente.**
- 4. E' facoltà della Giunta Regionale riconoscere un'anticipazione in base alle spese desunte dal consuntivo dell'anno precedente, nella misura massima dell'ottanta per cento.**



**CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA  
GRUPPO CONSILIARE FRATELLI D'ITALIA  
On.le Alberico Gambino**

**CAPO II  
DEFINIZIONE E ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI**

**Articolo 12**

**Finanziamento degli interventi di competenza dell'Assessorato all'Ambiente.**

1. Per l'esecuzione delle opere di bonifica e di difesa del suolo la Giunta Regionale individua annualmente gli interventi da realizzare ed assegna le somme occorrenti ai Consorzi di bonifica in attuazione dei piani generali di bonifica e di tutela del territorio.
2. Una quota di risorse, di entità non superiore al dieci per cento delle somme annualmente disponibili, può essere destinata al finanziamento di studi, indagini e ricerche preliminari alla realizzazione di nuove opere, nonché alle attività di progettazione degli interventi.
3. La Giunta Regionale – Settore difesa del suolo, al fine di concorrere al contenimento dei costi di gestione, ripartisce tra i Consorzi di bonifica il contributo di cui all'art. 9 comma 5 sulla base delle spese sostenute per la manutenzione, la vigilanza e l'esercizio delle opere pubbliche di bonifica e difesa del suolo, risultanti dal conto consuntivo regolarmente approvato dal Settore Regionale competente.
4. E' facoltà della Giunta Regionale riconoscere un'anticipazione in base alle spese desunte dal consuntivo dell'anno precedente, nella misura massima dell'ottanta per cento.



**CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA  
GRUPPO CONSILIARE FRATELLI D'ITALIA  
On.le Alberico Gambino**

**CAPO II  
DEFINIZIONE E ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI**

**Articolo 13  
Emergenza idrica**

1. Ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., articolo 167, nei periodi di siccità e comunque, nei casi di scarsità di risorse idriche, durante i quali si procede alla regolazione delle derivazioni in atto, deve essere assicurata, dopo il consumo umano, la priorità dell'uso agricolo delle risorse stesse.



**CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA  
GRUPPO CONSILIARE FRATELLI D'ITALIA  
On.le Alberico Gambino**

**CAPO II  
DEFINIZIONE E ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI**

**Articolo 14**

**Contributi dei privati per l'esercizio e la manutenzione delle opere pubbliche di bonifica**

- 1. I proprietari dei beni immobili catastalmente classificati ad uso commerciale che conseguono chiari ed evidenti benefici dalle opere pubbliche di bonifica di cui all'articolo 2, contribuiscono alle spese di esercizio e manutenzione delle predette opere a norma del Regio Decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e della legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni nonché alle spese di funzionamento dei Consorzi.**
- 2. Ai fini di cui al comma 1, ciascun Consorzio predispone annualmente, entro il 31 Dicembre dell'anno precedente:**
  - a) un elenco dettagliato della quota di costi, non superiore al 20% dei costi complessivi di riferimento, che gravano sull'utenza privata**
  - b) un piano di classifica per il riparto della contribuzione consortile che, in base a parametri ed elementi obiettivi di individuazione e quantificazione dei benefici tratti dagli immobili, stabilisce gli indici di attribuzione dei contributi alle singole proprietà, i cui dati identificativi sono custoditi ed aggiornati nell'apposito catasto consortile.**
- 3. Dalla determinazione delle spese di cui al comma 1, sono comunque escluse le opere di carattere civile-infrastrutturale consegnate ai Comuni, alle Province ed alle Comunità montane, nonché l'esercizio e la manutenzione delle opere pubbliche di bonifica dichiarate di preminente interesse regionale, ai sensi dell'art. 2, comma 3, i cui oneri di manutenzione e gestione sono a carico della Regione.**
- 4. I contributi di cui al comma 1 costituiscono oneri reali sugli immobili e sono riscossi direttamente, ovvero per mezzo di terzi abilitati anche partecipati dal Consorzio stesso, sulla base delle leggi vigenti in materia di tributi e in conformità alle specifiche disposizioni attuative contenute negli statuti.**





**CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA**  
**GRUPPO CONSILIARE FRATELLI D'ITALIA**  
**On.le Alberico Gambino**

**CAPO II**  
**DEFINIZIONE E ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI**

**Articolo 15**

**Regime degli scarichi nei canali consortili e relativi contributi**

1. I Consorzi di Bonifica, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, provvedono al censimento degli scarichi nei canali consortili.
2. Tutti coloro che utilizzano canali consortili come recapito di scarichi, in regola con le norme vigenti in materia di depurazione e provenienti da insediamenti di qualunque natura, sono obbligati a contribuire alle spese consortili in proporzione al beneficio ottenuto e comunque con le modalità di cui all'art. 14 comma 4.
3. Non hanno l'obbligo del pagamento del contributo di cui al comma 2 i proprietari di immobili assoggettati alla tariffa del servizio idrico integrato comprensiva della quota per il servizio di pubblica fognatura.
4. I soggetti gestori del servizio idrico integrato o, sino a che questi non siano stati individuati, i comuni e gli altri enti competenti, che, nell'ambito dei servizi affidati, utilizzano canali e strutture di bonifica come recapito di scarichi, anche se di acque meteoriche o depurate, provenienti da insediamenti tenuti all'obbligo di versamento della tariffa riferita al servizio di pubblica fognatura, contribuiscono alle spese consortili in proporzione al beneficio diretto ottenuto, mediante il versamento dei canoni stabiliti da convenzioni stipulate con i Consorzi.
5. Nell'ipotesi in cui i soggetti gestori, ovvero i comuni, non contribuiscano alle spese consortili di cui al presente comma, la Giunta regionale procede su richiesta dei singoli consorzi alla nomina di un commissario ad acta.
6. Gli oneri a carico dei soggetti individuati nell'ipotesi di cui al comma 4 sono definiti secondo i criteri dettati dai piani di classifica di cui all'articolo 16 della presente legge.
6. Per ciascuno degli scarichi di cui al comma 1, i Consorzi di bonifica rivedono o in mancanza, predispongono, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, gli atti di concessione, individuando il relativo contributo da determinarsi in proporzione al beneficio ottenuto.
7. Le somme versate ai sensi del comma 2, sono esclusivamente utilizzate per il contenimento dei contributi consortili addebitabili agli immobili ove insistono gli insediamenti da cui provengono gli scarichi di cui al comma 1.



**CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA  
GRUPPO CONSILIARE FRATELLI D'ITALIA  
On.le Alberico Gambino**

**CAPO II  
DEFINIZIONE E ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI**

**Articolo 16  
Piano di Classifica**

1. I Consorzi di bonifica, ai fini dell'imposizione dei contributi consortili previsti dall'art. 15, aggiornano entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il piano di classifica degli immobili ricadenti nel comprensorio consortile.
2. Il piano di classifica individua i benefici derivanti dalle opere pubbliche della bonifica e dell'irrigazione previsti dall'art. 18, stabilisce i parametri per la quantificazione dei medesimi benefici, determina i nuovi indici di contribuenza e definisce, con cartografia allegata, il perimetro di contribuenza con l'individuazione degli immobili soggetti al pagamento dei contributi consortili in ragione dei benefici conseguenti all'azione di bonifica.
3. Il piano di classifica è approvato con deliberazione dell'Assemblea consortile ed è trasmesso ai Comuni del comprensorio di bonifica per la conseguente pubblicazione all'Albo pretorio degli stessi. Dell'avvenuta adozione di esso è data notizia mediante avviso da pubblicare nel BURC.
4. La delibera che approva il piano di classifica del territorio è soggetta al controllo di legittimità e di merito da parte della Giunta Regionale e diventa esecutiva, salvo quanto previsto al comma 6, se la Giunta Regionale Regionale non ne pronuncia l'annullamento per illegittimità nel termine di 60 giorni dal ricevimento dei processi verbali ovvero se, nello stesso termine, non invita con richiesta motivata il Consorzio a riprenderle in esame.
5. Parimenti la deliberazione diventa esecutiva se, entro i termini previsti dal comma 4, la Giunta regionale dà comunicazione di non riscontrare vizi di legittimità, né motivi per richiedere il riesame.
6. Avverso la deliberazione consortile prevista dal comma 3 è ammesso ricorso alla Giunta Regionale, entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di deposito nel BURC.
7. La Giunta Regionale decide sugli eventuali ricorsi nel termine di 60 giorni successivi alla data del deposito del ricorso.
8. Il testo definitivo del piano di classifica è pubblicato nel BURC e la pubblicazione sostituisce, a tutti gli effetti, la trascrizione del perimetro di contribuenza.



**CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA**  
**GRUPPO CONSILIARE FRATELLI D'ITALIA**  
**On.le Alberico Gambino**

**CAPO II**  
**DEFINIZIONE E ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI**

**Articolo 17**  
**Catasto consortile.**

1. I Consorzi hanno l'obbligo di istituire il catasto consortile, nel quale sono iscritti tutti gli immobili che godono del beneficio di bonifica siti nell'ambito del comprensorio, che costituisce parte integrante del sistema informativo territoriale regionale.
2. Il catasto deve essere aggiornato annualmente con riferimento alla banca dati dell'Agenzia del territorio e sulla base delle richieste di modifiche prodotte dai consorziati per la elaborazione dei ruoli della contribuenza.



**CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA**  
**GRUPPO CONSILIARE FRATELLI D'ITALIA**  
**On.le Alberico Gambino**

**CAPO II**  
**DEFINIZIONE E ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI**

**Articolo 18**  
**Beneficio di bonifica**

1. Il beneficio di bonifica consiste nel vantaggio derivante all'immobile per l'azione di bonifica sul territorio a titolo di incremento o di conservazione del relativo valore.
2. Il beneficio di bonifica può essere:
  - a) di presidio idrogeologico dei territori collinari e montani
  - b) di difesa idraulica di bonifica e di scolo delle acque dei territori di pianura
  - c) di disponibilità irrigua
3. Costituisce beneficio di presidio idrogeologico il vantaggio derivante agli immobili, situati nel comprensorio consortile, per il complesso degli interventi per il mantenimento dell'efficienza e della funzionalità del reticolo idraulico e delle opere.
4. Costituisce beneficio di difesa idraulica, il vantaggio derivante agli immobili, situati nel comprensorio di bonifica, per il complesso degli interventi per il mantenimento dell'efficienza e della funzionalità del reticolo idraulico e delle opere, finalizzato a perseverare il territorio da fenomeni di ristagno di acque comunque generate, conservando la fruibilità del territorio e la qualità ambientale.
5. Costituisce beneficio di disponibilità irrigua il vantaggio derivante ai terreni agricoli, compresi in comprensori irrigui, per le opere di accumulo, derivazione, adduzione, circolazione e distribuzione di acque irrigue.
6. Resta ferma la disciplina degli obblighi relativi agli scarichi nei corsi d'acqua naturali o artificiali gestiti dai Consorzi, prevista dall'art. 166 comma 3 D. Lgs. 03 Aprile 2006 n. 152 e s.m.i. e dall'art. 16 della presente legge, applicabile anche agli eventuali sfiori provenienti dai sistemi di fognatura pubblica o da scolmatori di piena.
7. I Consorzi di bonifica nei ruoli emessi per il pagamento del contributo consortile sono tenuti a specificare il tipo di beneficio ed il bene a cui il contributo è riferito.
8. Le spese per la manutenzione ordinaria, l'esercizio e la vigilanza delle opere pubbliche di bonifica ed irrigazione, nonché le spese per il funzionamento del Consorzio di bonifica sono determinate nel bilancio consortile e sono ripartite tra i consorziati, sulla base dei criteri individuati nei piani di classifica.



**CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA  
GRUPPO CONSILIARE FRATELLI D'ITALIA  
On.le Alberico Gambino**

**CAPO II  
DEFINIZIONE E ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI**

**Articolo 19**

**Opere di competenza privata**

1. Nei comprensori di bonifica i proprietari hanno l'obbligo di eseguire e mantenere le opere minori di interesse particolare dei propri fondi, o comuni a più fondi, necessarie per dare scolo alle acque, assicurare la funzionalità delle opere irrigue, nonché ad evitare ogni pregiudizio alla regolare gestione delle opere pubbliche di bonifica.
2. Le opere di bonifica di competenza privata, previste dal piano di cui all'articolo 8, possono beneficiare dei contributi e del concorso nel pagamento degli interessi sui mutui previsti da norme regionali, anche in deroga alle leggi regolanti l'intervento pubblico a favore del potenziamento delle strutture aziendali.
3. Se i proprietari non eseguono le opere cui sono obbligati a norma della legislazione vigente, provvedono i Consorzi di bonifica competenti per territorio a spese dei proprietari inadempienti.



**CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA  
GRUPPO CONSILIARE FRATELLI D'ITALIA  
On.le Alberico Gambino**

**CAPO II  
DEFINIZIONE E ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI**

**Articolo 20**

**Consulta Regionale per la Bonifica**

1. E' istituita, con Decreto del Presidente della Giunta Regionale sentita la competente Commissione Consiliare permanente, la Consulta regionale per la bonifica con compiti consultivi inerenti l'intervento pubblico in materia di bonifica integrale e di difesa del suolo.
2. La Consulta ha sede presso gli uffici della Giunta Regionale.
3. La Consulta è presieduta dal Presidente della Giunta Regionale o da un suo delegato ed è composta da:
  - a) I Dirigenti delle strutture regionali competenti in materia di agricoltura, lavori pubblici ed ambiente o loro delegati;
  - b) tre esperti di comprovata esperienza in materia di irrigazione, bonifica e difesa del suolo, designati dalla Giunta regionale;
  - c) un tecnico designato dalle Autorità di Bacino regionali;
  - d) un rappresentante di ciascuna delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti del settore firmatarie dei CCNL;
  - e) un rappresentante delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale;
  - f) un rappresentante della delegazione regionale dell'Associazione nazionale bonifiche, irrigazioni e miglioramenti fondiari.
3. Partecipa ai lavori della Consulta, di diritto, il rappresentante del garante del contribuente della Regione.
4. La partecipazione ai lavori della Consulta Regionale è a titolo gratuito.
5. Per l'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
6. La Consulta è insediata quando sono stati designati e nominati i due terzi dei Componenti e le sue sedute sono valide con la presenza della maggioranza dei Componenti nominati.



**CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA  
GRUPPO CONSILIARE FRATELLI D'ITALIA  
On.le Alberico Gambino**

**CAPO II  
DEFINIZIONE E ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI**

**Articolo 21  
Consorzi irrigui**

1. I benefici economici previsti dalla presente legge sono estesi ai Consorzi di miglioramento fondiario e irrigazione.
2. I Consorzi di cui al comma 1 stipulano specifiche convenzioni con i Consorzi di bonifica, nel cui comprensorio ricadono, per regolamentare e disciplinare i reciproci rapporti.
3. I Consorzi di miglioramento fondiario e di irrigazione, previsti dal comma 1, possono richiedere di essere accorpati al Consorzio di bonifica che opera nel comprensorio di bonifica di riferimento.
3. Il Consorzio di miglioramento fondiario e irrigazione incorporato provvede a trasferire, entro 180 giorni dalla incorporazione, le opere e gli impianti di bonifica ed irrigazione realizzati con finanziamenti pubblici al Consorzio di bonifica incorporante.
4. Il Consorzio di bonifica incorporante è tenuto a garantire nel territorio l'attività di irrigazione svolta dal Consorzio irriguo assorbito.
5. E' abrogato l'art. 31 Legge regionale 26 Luglio 2002 n. 15 e s.m.i.



**CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA  
GRUPPO CONSILIARE FRATELLI D'ITALIA  
On.le Alberico Gambino**

**CAPO III  
RIORDINO DEI CONSORZI DI BONIFICA**

**Articolo 22  
Natura giuridica**

1. I Consorzi di Bonifica hanno personalità giuridica pubblica e svolgono la propria attività entro i limiti consentiti dalle leggi comunitarie, nazionali, regionali e dallo Statuto e dai Regolamenti e secondo criteri di efficienza, trasparenza ed economicità.
2. I Consorzi di bonifica sono amministrati da propri organi i cui componenti sono eletti dai consorziati.
3. Tutti i proprietari di immobili, compresi nel catasto consortile di cui all'art. 17 comma 1 della presente legge, sono consorziati e la partecipazione al Consorzio è obbligatoria.
4. I Consorzi di bonifica partecipano all'esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del suolo e collaborano con le Autorità di Bacino per definire la pianificazione e la programmazione di interventi di difesa idraulica del territorio e di uso razionale e strategico della risorsa idrica.
5. I Consorzi di bonifica sono tra i soggetti attuatori, nell'ambito dei rispettivi comprensori, della pianificazione di bacino predisposta dalle competenti Autorità di Bacino e della programmazione regionale degli interventi di difesa del suolo.
6. Le Autorità di Bacino, previste dalla Legge regionale n. 8 del 07 Febbraio 1994 e s.m.i., supportano, in materia di difesa del suolo, la progettazione dei Consorzi di bonifica, su richiesta dei medesimi consorzi e sulla base di apposite convenzioni.





**CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA  
GRUPPO CONSILIARE FRATELLI D'ITALIA  
On.le Alberico Gambino**

**CAPO III  
RIORDINO DEI CONSORZI DI BONIFICA**

**Articolo 23**

**Costituzione, soppressione e fusione dei Consorzi**

1. Alla costituzione, alla soppressione e alla fusione dei Consorzi di bonifica si provvede con delibera della Giunta regionale, previo parere della competente Commissione consiliare permanente, da rendere ai sensi della legge regionale 24 Ottobre 2005 n. 17.



**CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA**  
**GRUPPO CONSILIARE FRATELLI D'ITALIA**  
**On.le Alberico Gambino**

**CAPO III**  
**RIORDINO DEI CONSORZI DI BONIFICA**

**Articolo 24**  
**Statuti consortili**

1. I Consorzi di bonifica sono retti da uno Statuto, deliberato dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta dei componenti, che ne disciplina il funzionamento.
2. All'approvazione dello Statuto e delle sue variazioni si provvede con deliberazione della Giunta regionale che ha la facoltà di apportare modificazioni al testo deliberato dai Consorzi.
3. Entro il termine perentorio di tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, gli organi amministrativi in carica adeguano lo Statuto alle norme della legge medesima e lo inviano alla Giunta Regionale per l'approvazione che deve avvenire nel termine di sessanta giorni dal ricevimento.
4. Nel caso di inerzia del Consiglio di Amministrazione del Consorzio di bonifica, trascorso il termine perentorio di cui al comma 3 la Giunta regionale nomina un commissario ad acta che vi provvede entro i successi tre mesi.
5. Lo Statuto, in conformità alle norme di cui ai successivi articoli del presente Capo, stabilisce tra l'altro:
  - a) il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
  - b) le disposizioni per le elezioni degli organi consortili;
  - c) le competenze degli organi del Consorzio e le modalità del relativo esercizio;
  - d) i casi di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione e di revisore dei conti;
  - e) i criteri di composizione delle fasce di contribuzione ai fini della elezione;
  - f) i criteri atti ad assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna e a promuovere la presenza di entrambi i sessi negli organi consortili;
  - g) la facoltà di disciplinare le proprie attività con appositi regolamenti sottoposti all'approvazione dell'Amministrazione regionale.
6. In sede di prima applicazione della presente legge, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla sua entrata in vigore, i Consorzi di Bonifica adeguano lo Statuto alle norme della legge medesima e lo inviano alla Giunta regionale per l'approvazione che deve avvenire nel termine massimo di sessanta giorni dall'inoltro. Decorso inutilmente il termine fissato per l'adeguamento dello Statuto, vi provvede la Giunta regionale attraverso la nomina di un commissario ad acta appositamente nominato.
7. Lo Statuto deliberato o modificato dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio è pubblicato per trenta giorni nell'albo consortile e negli albi pretori dei comuni ricadenti nel relativo comprensorio. Della pubblicazione è data notizia nel BURC.
8. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nel BURC possono essere presentate al Consorzio osservazioni da parte degli interessati. Entro i successivi trenta giorni, lo Statuto unitamente alle osservazioni ed alle controdeduzioni, è trasmesso alla Giunta Regionale per l'approvazione.



**CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA  
GRUPPO CONSILIARE FRATELLI D'ITALIA  
On.le Alberico Gambino**

**CAPO III  
RIORDINO DEI CONSORZI DI BONIFICA**

**Articolo 25  
Organi consortili**

**1. Sono organi dei Consorzi di Bonifica:**

- a) l'Assemblea dei Consorziati;**
- b) il Consiglio di Amministrazione;**
- c) il Presidente;**
- d) il Revisori dei Conti.**



**CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA  
GRUPPO CONSILIARE FRATELLI D'ITALIA  
On.le Alberico Gambino**

**CAPO III  
RIORDINO DEI CONSORZI DI BONIFICA**

**Articolo 26  
Assemblea**

1. L'Assemblea è costituita da tutti i consorziati iscritti nel catasto consortile e tenuti a pagare il contributo consortile di bonifica ed irrigazione.
2. Solidalmente con il proprietario o in luogo dello stesso, se lo richiedono, sono iscritti nel catasto consortile e fanno parte dell'Assemblea i titolari di diritti reali, nonché gli affittuari ed i conduttori dei terreni ricadenti nel comprensorio i quali, per norma di legge o per contratto, sono tenuti a pagare il contributo consortile di bonifica e irrigazione.
3. Nel caso di costituzione di nuovi Consorzi o comunque nei nuovi perimetri consortili, formano l'Assemblea tutti i consorziati aventi titolo al pagamento del contributo.
4. L'Assemblea elegge i membri del Consiglio di Amministrazione.



**CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA**  
**GRUPPO CONSILIARE FRATELLI D'ITALIA**  
**On.le Alberico Gambino**

**CAPO III**  
**RIORDINO DEI CONSORZI DI BONIFICA**

**Articolo 27**  
**Consiglio di Amministrazione**

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto solo da membri elettivi nel numero previsto dallo Statuto del Consorzio e comunque mai superiore a cinque. Resta in carica cinque anni ed i suoi membri sono rieleggibili.
2. Il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione aventi diritto ad indennità per l'espletamento dell'incarico non può essere superiore a tre includendovi anche il Presidente. I restanti membri non hanno diritto ad alcun compenso e/o indennità per l'espletamento della carica.
3. Lo Statuto consortile stabilisce le modalità e i criteri per la individuazione dei membri del Consiglio di Amministrazione, non superiore a due, aventi diritto all'indennità per l'espletamento dell'incarico, oltre al Presidente.
4. Lo Statuto può prevedere, per i membri la cui partecipazione è svolta a titolo gratuito, un rimborso spese forfettario.
5. I compiti e le modalità di funzionamento del Consiglio dei delegati sono stabiliti nello Statuto del Consorzio fermo restando che compete comunque al Consiglio deliberare su:
  - a) statuto e sue variazioni;
  - b) bilanci preventivi e loro variazioni;
  - c) assestamento di bilancio
  - d) rendiconti di gestione;
  - e) convocazione dell'Assemblea dei Consorziati;
  - f) piano di classifica del territorio per il riparto della contribuzione;
  - g) composizione delle fasce di contribuzione ai fini delle elezioni.



**CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA  
GRUPPO CONSILIARE FRATELLI D'ITALIA  
On.le Alberico Gambino**

**CAPO III  
RIORDINO DEI CONSORZI DI BONIFICA**

**Articolo 28  
Presidente**

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza del Consorzio, presiede il Consiglio di Amministrazione ed esercita tutte le altre funzioni previste dallo Statuto.
2. In caso di assenza o di impedimento temporaneo del Presidente, le sue funzioni sono esercitate da altro Consigliere secondo le previsioni statutarie.
3. Al Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta, per l'esercizio delle sue funzioni, una indennità mensile pari a quella base prevista per i Sindaci dei Comuni da 10.001 (diecimilauno) a 30.000 (trentamila) abitanti, determinata ai sensi del Decreto Ministero Interno 04 Aprile 2000 n. 119.
4. Agli altri due componenti il Consiglio di Amministrazione, di cui al comma 3 art. 27 presente legge, spetta per l'esercizio delle funzioni un'indennità non superiore al 60% di quella prevista per il Presidente.
5. Ai fini della determinazione delle indennità di cui ai commi 3 e 4 precedenti non si applicano le variazioni in aumento previste dal Decreto Ministero Interno 04 Aprile 2000 n. 119 e dall'art. 82 comma 11 Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.



**CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA**  
**GRUPPO CONSILIARE FRATELLI D'ITALIA**  
**On.le Alberico Gambino**

**CAPO III**  
**RIORDINO DEI CONSORZI DI BONIFICA**

**Articolo 29**  
**Revisore di Conti**

1. Il Revisore dei conti è nominato dal Presidente della Giunta Regionale.
2. Dura in carica cinque anni e non è rieleggibile.
3. Vigila sulla regolarità contabile, finanziaria e economica della gestione, esprime pareri e redige la relazione di accompagnamento al bilancio preventivo ed al rendiconto di gestione; partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione ed elabora semestralmente una relazione sull'andamento della gestione amministrativa e finanziaria del Consorzio, da inviare al Settore competente della Giunta Regionale ed al Presidente del Consorzio stesso.
4. Per quanto compatibili, al Revisore dei conti si applicano le disposizioni previste agli articoli 236, 237, 239 e 240 del Decreto Legislativo del 18 Agosto 2000 n. 267 riguardanti le incompatibilità, le funzioni e le responsabilità.
5. Al Revisore dei conti spettano le indennità previste dall'articolo 38 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 Ottobre 1994 n. 645, ad esclusione di quanto stabilito dal comma 2 medesimo articolo.



**CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA**  
**GRUPPO CONSILIARE FRATELLI D'ITALIA**  
**On.le Alberico Gambino**

**CAPO III**  
**RIORDINO DEI CONSORZI DI BONIFICA**

**Articolo 30**  
**Elezioni consortili**

1. Al fine di garantire la più adeguata rappresentanza delle categorie dei consorziati contribuenti nel Consiglio di Amministrazione, lo Statuto consortile disciplina il sistema e le modalità di svolgimento delle elezioni nel rispetto dei seguenti principi:

- a) determinare un sistema di voto, conforme in certa misura a quello che disciplina l'elezione degli organi degli Enti Locali, che preveda l'elezione del Presidente del Consiglio di Amministrazione separata da quello dei componenti;
- b) individuare requisiti di studio, professionalità ed esperienza pregressa nell'amministrazione di consorzi pubblici – Enti Locali ed Enti partecipati dagli stessi che deve possedere il candidato alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- c) prevedere la suddivisione degli aventi diritto al voto per fasce di contribuenza, in numero non inferiore a quattro e assicurando per ognuna di esse l'elezione di almeno un rappresentante;
- d) assicurare la concorrenzialità delle liste, le preferenze di lista e la libera espressione di voto;
- e) favorire la partecipazione al voto dei consorziati anche attraverso l'utilizzazione di nuovi sistemi di voto, ivi compreso quello di tipo telematico;
- f) perseguire la proporzionalità della rappresentanza dei consorziati agricoli ed extragricoli in rapporto alla contribuenza, anche in relazione al diverso carico contributivo ed ai diversi settori economico-produttivi di appartenenza dei consorziati;
- g) garantire un'adeguata rappresentanza territoriale delle diverse zone del comprensorio di bonifica.

2. La contribuenza consortile totale, avente diritto al voto, è desunta dai ruoli di bonifica formatisi alla data del 31 Dicembre dell'anno precedente a quello in cui vengono indette le elezioni.

3. L'elezione del Presidente e dei componenti il Consiglio di amministrazione si svolge a scrutinio segreto, contemporaneamente e separatamente, fascia per fascia, su presentazione di liste concorrenti di candidati compresi tra gli iscritti aventi diritto al voto nella rispettiva fascia ed agganciate al candidato alla Presidenza.

4. Le liste dei candidati sono presentate da un numero di consorziati non inferiore al 1% (uno per cento) degli aventi diritto al voto della fascia, esclusi i candidati.

5. La candidatura del Presidente del Consiglio di Amministrazione è presentata da un numero di consorziati non inferiore al 2% (due per cento) degli aventi diritto al voto complessivamente considerati.

6. Nell'ambito di ciascuna fascia il numero dei consiglieri da assegnare a ciascuna lista è pari alla percentuale di voti ottenuti dalla lista; in caso di resto, i delegati da assegnare sono attribuiti alle liste con maggiori quozienti.

7. Sono eletti, all'interno di ciascuna lista, i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti preferenziali e, a parità di voti, risulta eletto il più giovane di età.

8. Nel caso di nuovi consorzi o di quelli che non hanno ancora emesso i ruoli di contribuenza su tutta o parte dell'area consortile, in via transitoria e per una sola volta, ai fini dell'elezione dei consiglieri, le fasce di contribuenza sono sostituite da fasce di superficie.





**CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA**  
**GRUPPO CONSILIARE FRATELLI D'ITALIA**  
**On.le Alberico Gambino**

39



**CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA  
GRUPPO CONSILIARE FRATELLI D'ITALIA  
On.le Alberico Gambino**

**CAPO III  
RIORDINO DEI CONSORZI DI BONIFICA**

**Articolo 31  
Diritto di voto**

1. Hanno diritto di elettorato attivo e passivo i consorziati che godono dei diritti civili, iscritti nei ruoli dei contribuenti e che siano in regola con il pagamento dei contributi consortili.
2. Ogni avente diritto al voto, da esercitarsi nella sezione in cui risulta maggior contribuente, può farsi rappresentare nell'Assemblea, mediante delega, da un altro consorziato iscritto nella stessa fascia e votante nella stessa sezione; non è ammesso il cumulo di più di due deleghe.
3. Per le persone giuridiche, per i minori e per gli interdetti, il diritto di voto è esercitato dai rispettivi rappresentanti; per i falliti e sottoposti ad amministrazione giudiziaria, dal curatore o dall'amministratore.
4. In caso di comunione, il diritto al voto è esercitato da uno dei partecipanti alla comunione stessa al quale è conferita delega dai titolari della maggioranza delle quote, computandosi anche la quota del delegato. In mancanza di tale delega si considera quale rappresentante il primo intestatario della ditta iscritta nella lista degli aventi diritto al voto, con dichiarazione dello stesso di inesistenza di deleghe da parte degli altri titolari della comunione.
5. In ogni caso, i soggetti di cui ai commi 3 e 4 depositano alla segreteria del Consorzio, cinque giorni prima della riunione dell'Assemblea, le relative deleghe o atti abilitanti all'espressione del voto.
6. Le deleghe sono conferite con atto scritto e la firma del delegato è autenticata da notaio, segretario comunale o funzionario del Consorzio all'uopo autorizzato.
7. Su richiesta, possono essere iscritti nel catasto consortile gli affittuari ed i conduttori degli immobili ricadenti nel comprensorio che, per legge o per contratto, sono tenuti a pagare il contributo consortile di bonifica.
8. Agli affittuari ed ai conduttori di cui al comma 7 è riconosciuto il diritto di elettorato attivo e passivo, in luogo del proprietario, se hanno adempiuto agli oneri contributivi.

40



**CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA**  
**GRUPPO CONSILIARE FRATELLI D'ITALIA**  
**On.le Alberico Gambino**

**CAPO III**  
**RIORDINO DEI CONSORZI DI BONIFICA**

**Articolo 32**  
**Ineleggibilità ed incompatibilità**

**1. Non possono essere eletti nel Consiglio di Amministrazione:**

- a) i minori, gli interdetti e gli inabilitati;
- b) i falliti, per un quinquennio dalla data di dichiarazione del fallimento;
- c) coloro che siano stati interdetti dai pubblici uffici per la durata dell'interdizione;
- d) coloro che hanno riportato condanne che non consentono l'iscrizione nelle liste elettorali, salvo gli effetti della riabilitazione, o sono sottoposti a misure che non consentono le iscrizioni nelle liste elettorali.
- e) i dipendenti della Regione cui competono funzioni di controllo sull'amministrazione del Consorzio;
- f) i dipendenti, a qualsiasi titolo, del Consorzio e/o parenti entro il terzo grado;
- g) coloro che hanno il maneggio del denaro consorziale o che, avendolo avuto, non hanno reso il conto della loro gestione;
- h) coloro che hanno liti pendenti con il Consorzio;
- i) coloro che eseguono opere per conto del Consorzio;
- l) coloro che hanno un debito liquido ed esigibile verso il Consorzio.

**2. Le cause previste dal comma 1, se intervengono in corso di mandato, comportano decadenza dall'incarico.**

**3. Le cariche di presidente e di componente del Consiglio di Amministrazione sono incompatibili con la carica di Presidente e assessore della Giunta Regionale, di consigliere regionale, di presidente vicepresidente e consigliere della Provincia, di sindaci assessori e consiglieri dei comuni ricadenti totalmente o parzialmente nel comprensorio consortile e di presidenti e amministratori degli enti strumentali della Regione.**



**CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA  
GRUPPO CONSILIARE FRATELLI D'ITALIA  
On.le Alberico Gambino**

**CAPO III  
RIORDINO DEI CONSORZI DI BONIFICA**

**Articolo 33**

**Risultati delle votazioni - Ricorsi**

1. I risultati delle votazioni sono pubblicati, non oltre tre giorni dalla chiusura delle operazioni, all'albo consortile.
2. I relativi verbali sono inviati entro dieci giorni dalla chiusura delle operazioni al Presidente della Giunta regionale.
3. Eventuali ricorsi avverso i risultati delle elezioni sono presentati al Presidente della Giunta regionale entro dieci giorni dalla data del deposito dei verbali delle votazioni previsti dal comma 2.
4. Sui ricorsi decide il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta regionale, da adottare nei successivi venti giorni dal termine previsto dal comma 3.
5. I Consiglieri che, per qualsiasi motivo, cessano dalla carica sono sostituiti dal primo dei candidati non eletti nella medesima lista della stessa fascia.



**CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA  
GRUPPO CONSILIARE FRATELLI D'ITALIA  
On.le Alberico Gambino**

**CAPO III  
RIORDINO DEI CONSORZI DI BONIFICA**

**Articolo 34  
Controllo di gestione**

1. I Consorzi di bonifica adottano i provvedimenti organizzativi per assicurare il controllo di gestione, come processo interno per garantire la realizzazione degli obiettivi programmati mediante la verifica continua dello stato di avanzamento dei programmi e dei progetti e la gestione corretta, efficace ed efficiente delle risorse.
2. I Consorzi di bonifica hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa con l'obbligo dell'equilibrio di bilancio ed assicurano l'osservanza dei vincoli economici e finanziari, nel rispetto della normativa vigente.
3. I Consorzi di bonifica sono tenuti a prevedere nello Statuto consortile le modalità di controllo interno sull'andamento economico-finanziario dell'Ente, nel rispetto della normativa vigente.



**CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA**  
**GRUPPO CONSILIARE FRATELLI D'ITALIA**  
**On.le Alberico Gambino**

**CAPO IV**  
**VIGILANZA E CONTROLLO**

**Articolo 35**  
**Pubblicità delle deliberazioni**

1. Le deliberazioni degli Organi dei Consorzi sono affisse all'albo consortile, per quindici giorni consecutivi, entro cinque giorni dalla data di adozione e sono pubblicate obbligatoriamente sul sito web del Consorzio nel loro contenuto integrale.
- 2.



**CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA**  
**GRUPPO CONSILIARE FRATELLI D'ITALIA**  
**On.le Alberico Gambino**

**CAPO IV**  
**VIGILANZA E CONTROLLO**

**Articolo 36**  
**Vigilanza e controllo**

1. Sono soggette al controllo di legittimità da parte della Giunta regionale le deliberazioni concernenti:
  - a) il bilancio preventivo e sue variazioni;
  - b) l'assestamento di bilancio
  - c) il rendiconto di gestione;
  - d) l'assunzione dei prestiti e mutui;
  - e) i ruoli di contribuenza;
  - f) i regolamenti;
  - g) i piani di organizzazione del personale.
2. Le deliberazioni di cui al comma 1 divengono esecutive se la Giunta regionale non ne pronuncia l'annullamento nel termine di trenta giorni dal ricevimento dei processi verbali.
3. Il termine di cui al comma 2 è interrotto dalla richiesta di chiarimenti o di elementi integrativi. Dalla data di ricevimento delle controdeduzioni decorre un nuovo termine di giorni venti.
4. Per assicurare l'omogeneità, l'organicità e l'efficacia dell'attività di bonifica e di irrigazione per il coordinamento dell'azione dei Consorzi di bonifica, la Giunta regionale adotta gli atti di indirizzo ed i criteri in ordine all'attività programmatica e gestionale dei Consorzi di bonifica.
5. La Giunta regionale può disporre, con motivato provvedimento, richiesta di chiarimenti e ispezioni per accertare il regolare funzionamento degli organi ed il regolare esercizio dell'attività del Consorzio di bonifica.
6. Se nella gestione dei Consorzi, a seguito del procedimento di contestazione e di accertamento, sono riscontrate gravi irregolarità o inadempienze, il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, dispone lo scioglimento degli organi di amministrazione e la nomina di un Commissario straordinario, scelto tra i funzionari della Giunta regionale.
7. Il Commissario straordinario nominato per i casi di cui al comma 6, limitatamente al termine indicato nel decreto di nomina e comunque per un periodo non superiore a 180 giorni, convoca l'Assemblea dei consorziati per l'elezione del nuovo Consiglio di Amministrazione, dopo l'eliminazione dei motivi che hanno comportato lo scioglimento degli organi amministrativi.
8. Al Commissario straordinario sono affidati i compiti e le funzioni spettanti agli organi consortili e comunque indicati nell'atto di nomina e per l'espletamento dell'incarico si applica l'art. 1 comma 3 legge regionale 4/2011 e s.m.i. con oneri a carico dei Consorzi.
9. Se i Consorzi omettono di adottare le deliberazioni concernenti gli atti previsti al comma 1, la Giunta regionale attua i poteri sostitutivi con la nomina del commissario ad acta, scelto tra i funzionari della Giunta regionale, previa diffida degli organi consortili e con l'assegnazione di un termine ad adempiere non inferiore a trenta giorni.
10. Al Commissario ad acta si applica l'art. 1 comma 3 legge regionale 4/2011 e s.m.i. e gli oneri sono a carico dei Consorzi.



**CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA  
GRUPPO CONSILIARE FRATELLI D'ITALIA  
On.le Alberico Gambino**

**CAPO V  
DELIMITAZIONI COMPENSORI DI BONIFICA**

**Articolo 37**

**Delimitazione dei compensori di Bonifica**

1. In attuazione dei criteri per la delimitazione dei compensori di bonifica contenuti nel protocollo d'intesa Stato – Regioni di cui all'art. 1 della presente legge e con riferimento ai bacini idrografici di cui al decreto legislativo 3 Aprile 2006 n. 152, i compensori di bonifica della Regione Campania sono i seguenti:

- a) "Volturno-Garigliano", comprendente i bacini rio d'Auriva, Savone, Agnena, Regi Lagni, Lago Patria, la frazione inferiore del bacino del fiume Garigliano ricadente nei Comuni di Sessa Aurunca e Cellole, nonché la frazione inferiore del bacino nazionale Volturno-Garigliano, da Capua alla foce del fiume;
- b) "Medio Volturno-Calore", comprendente la frazione media del bacino del fiume Volturno (tra i monti Tifatini e Presenzano), nonché la frazione inferiore del bacino del fiume Calore;
- c) "Napoli e provincia", comprendente i Bacini Flegrei, Agnano, Alveo Camaldoli e Volla;
- d) "Sarno", comprendente i bacini Sarno, Torrenti Vesuviani e Irno;
- e) "Sele", comprendente i bacini Picentino, Fiumarella, Capodifiume, Solofrone Tusciano, Asa, Fuorni, inclusi tra i Minori costieri in destra e sinistra del fiume Sele, nonché la frazione inferiore del bacino del Sele in destra e sinistra idraulica, dalla confluenza del fiume Tanagro al mare;
- f) "Alento", comprendente i bacini Alento, Lambro, Mingardo, nonché Fiumarella di Ascea e Vallone Mortelle, inclusi tra i Minori costieri del Cilento;
- g) "Ufita", relativo al sottobacino del fiume omonimo, ricadente nel bacino nazionale Volturno-Garigliano;
- h) "Tanagro", relativo al sottobacino del fiume omonimo, ricadente nel bacino del Sele.

3. In ciascuno degli anzidetti compensori la programmazione ed esecuzione degli interventi e delle attività di cui alla presente legge risponde a criteri di economia ed unitarietà.





**CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA  
GRUPPO CONSILIARE FRATELLI D'ITALIA  
On.le Alberico Gambino**

**CAPO V  
DELIMITAZIONI COMPRENSORI DI BONIFICA**

**Articolo 38**

**Modificazione dei comprensori di Bonifica**

1. Con Deliberazione della Giunta regionale è ridefinita la delimitazione, anche cartografica, dell'ambito territoriale del comprensorio di bonifica.
2. La delimitazione consente le azioni organiche nei territori, definiti sulla base di unità idrografiche ed idrauliche omogenee per la difesa del suolo e per la gestione delle acque.
3. Nella nuova delimitazione dell'area comprensoriale la Giunta regionale determina il perimetro in relazione all'estensione per consentire una efficace dimensione gestionale e per assicurare la funzionalità operativa, l'economicità di gestione e l'adeguata partecipazione dei consorziati.
4. In ciascun comprensorio la programmazione e l'esecuzione degli interventi risponde ai criteri di economia, di unitarietà e di omogeneità.
5. In ogni comprensorio di bonifica non può essere costituito più di un Consorzio di bonifica.
6. Più comprensori di bonifica possono essere gestiti in forma unitaria da un unico Consorzio di bonifica.



**CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA**  
**GRUPPO CONSILIARE FRATELLI D'ITALIA**  
**On.le Alberico Gambino**

**CAPO V**  
**DELIMITAZIONI COMPENSORI DI BONIFICA**

**Articolo 39**  
**Fusione di Consorzi**

1. Ai fini di cui all'art. 38 comma 1 la Giunta regionale può disporre la fusione di due o più Consorzi di bonifica.
2. Alle operazioni di fusione provvede un Commissario straordinario, designato dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare permanente.
3. Il Commissario straordinario è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale. Con lo stesso decreto è determinato il compenso del Commissario per l'espletamento dell'incarico, nei limiti previsti dall'art. 1 commi 2 e 3 legge regionale 4/2011 e s.m.i.
4. Con il decreto di cui al comma 3 è nominato il revisore dei conti, viene fissato il relativo compenso e stabilita la durata dell'incarico che coincide con quella prevista per il Commissario straordinario.
5. Dalla data di nomina del Commissario straordinario decadono gli organi dei Consorzi di bonifica interessati alla fusione.
6. Il Commissario straordinario, sentite le organizzazioni agricole maggiormente rappresentative del territorio di competenza e l'Unione regionale bonifiche ed irrigazioni, espleta la procedura di fusione ed esercita le funzioni degli organi dei Consorzi di bonifica, compresi gli atti di straordinaria amministrazione, adotta il nuovo piano di classifica del complessivo perimetro di contribuenza, adegua lo statuto consortile alle norme della presente legge, compresa la nuova denominazione e la sede legale ed indice l'elezione degli organi consortili.
7. Il Commissario straordinario effettua la ricognizione di tutti i rapporti relativi al patrimonio consortile e al personale e dei rapporti economico – finanziari, redige – entro sei mesi dalla data di nomina – la relazione conclusiva con allegato il piano di fusione dei Consorzi di bonifica e trasmette gli atti per l'approvazione alla Giunta regionale, che si esprime entro trenta giorni dalla data del ricevimento. Entro i successivi trenta giorni dalla data di approvazione del piano di fusione da parte della Giunta regionale, il Presidente della Giunta adotta il decreto di costituzione del nuovo Consorzio di bonifica.
8. Il nuovo Consorzio di bonifica, dalla data di costituzione succede ai preesistenti Consorzi di bonifica in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, compresi i rapporti relativi al personale dipendente.
9. E' fatto divieto assoluto al Commissario straordinario di procedere ad assunzioni occasionali, a tempo determinato ed a tempo indeterminato, nonché di conferire incarichi e consulenze professionali.
10. In sede di prima attuazione del riordino dei Consorzi e di conseguente riorganizzazione dei servizi e degli uffici consortili, il Commissario straordinario deve prioritariamente tener conto, nella definizione delle aree di lavoro ed funzioni, delle professionalità documentate con titoli di studio, in conformità ai principi previsti dalla vigente normativa contrattuale di lavoro.
11. Il Commissario straordinario ed il Revisore contabile restano in carica fino alla costituzione degli organi consortili che avviene entro il termine previsto nel decreto di nomina del Presidente della Giunta regionale.
12. Gli oneri relativi all'espletamento delle funzioni di Commissario straordinario e di revisore dei conti sono a carico dei Consorzi di bonifica interessati.



**CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA**  
**GRUPPO CONSILIARE FRATELLI D'ITALIA**  
**On.le Alberico Gambino**

13. Il Commissario straordinario redige il piano di organizzazione del personale ove sono individuate le qualifiche professionali dei dipendenti provenienti dai Consorzi di bonifica interessati dal processo di fusione.

14. Nelle more dell'approvazione del piano di classifica del nuovo Consorzio, la riscossione dei contributi consortili continua ad effettuarsi in base al piano di classifica adottato dai preesistenti Consorzi di bonifica.



**CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA**  
**GRUPPO CONSILIARE FRATELLI D'ITALIA**  
**On.le Alberico Gambino**

**CAPO V**  
**DELIMITAZIONI COMPENSORI DI BONIFICA**

**Articolo 40**  
**Adeguamento degli Statuti**

1. I Consorzi di bonifica non interessati da processi di fusione adeguano il proprio Statuto alle disposizioni della presente legge e lo inviano alla Giunta regionale per l'approvazione ai sensi dell'articolo 24.
2. Le elezioni per la costituzione degli organi consortili sono tenute entro sei mesi dalla data di pubblicazione della delibera di approvazione dello Statuto consortile da parte della Giunta regionale.



**CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA**  
**GRUPPO CONSILIARE FRATELLI D'ITALIA**  
**On.le Alberico Gambino**

**CAPO V**  
**DELIMITAZIONI COMPENSORI DI BONIFICA**

**Articolo 41**

**Risanamento finanziario**

1. Alla data di entrata in vigore della presente legge il Consiglio di Amministrazione del Consorzio di bonifica non interessato da processi di fusione provvede ad adottare specifica relazione obbligatoria con la quale rileva e definisce:
  - a) l'ammontare complessivo delle passività, precisando quelle eventualmente prodotte per l'esecuzione di opere e servizi non strettamente connessi alla bonifica;
  - b) l'ammontare delle esposizioni debitorie per prestiti o mutui in essere;
  - c) l'ammontare complessivo dei crediti effettivamente esigibili per ruoli di bonifica, canoni di irrigazione ed altri titoli attivi sia in termini di residui che di competenza;
  - d) il valore attuale, determinato mediante stima analitica e probanti comparazioni, degli immobili in proprietà che risultano alienabili in quanto non essenziali per l'esercizio dei compiti istituzionali;
  - e) la risultante massa passiva netta costituita dall'ammontare delle passività, detratti i crediti esigibili, gli oneri di ammortamento dei prestiti e mutui in essere e i valori degli immobili alienabili.
2. La relazione di cui al comma 1 è sottoposta al parere del Revisore dei conti.
3. Il Consiglio di amministrazione del Consorzio adotta, a seguito della ricognizione di cui al comma 1 e se necessario, il Piano di risanamento finanziario finalizzato ad indicare e codificare le modalità di ripiano eventualmente necessarie.
4. Il ripiano può avvenire in tre annualità ed a seguito di esso una quota delle somme necessarie per esso viene vincolata, prioritariamente, nei tre bilanci annuali successivi a quello in cui viene adottato il Piano di risanamento finanziario.
5. L'applicazione del piano di risanamento finanziario, inoltre, è subordinata all'adozione, da parte dei Consorzi interessati, di provvedimenti per la riduzione dei costi di funzionamento, per l'effettivo recupero dei crediti esigibili e per la vendita degli immobili alienabili.



**CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA  
GRUPPO CONSILIARE FRATELLI D'ITALIA  
On.le Alberico Gambino**

**CAPO VI  
DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI**

**Articolo 42**

**Norma di rinvio ed abrogazioni**

1. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al Regio Decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni e dal decreto legislativo 4 Aprile 2006 n. 152 e s.m.i..
2. La Giunta Regionale con specifico provvedimento individua l'Assessorato regionale competente allo svolgimento dei compiti e delle funzioni che nella presente legge vengono alla Giunta Regionale.
2. La legge regionale 25 Febbraio 2003 n. 4 e s.m.i. è abrogata.



**CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA**  
**GRUPPO CONSILIARE FRATELLI D'ITALIA**  
**On.le Alberico Gambino**

**CAPO VI**  
**DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI**

**Articolo 43**  
**Norma finanziaria**

1. Agli oneri di cui alla presente legge si provvede per il corrente esercizio finanziario con le risorse appostate nella Missione 16 " Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca", Programma 01 "Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare", Macroaggregato n. 104 (trasferimenti correnti) e n. 203 (contributi agli investimenti) di cui alla Legge regionale 16 Gennaio 2014 n. 3 (bilancio di previsione per il triennio 2014 – 2016).
2. Agli oneri per gli anni successivi si provvede con la legge di bilancio della Regione.



**CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA  
GRUPPO CONSILIARE FRATELLI D'ITALIA  
On.le Alberico Gambino**

**CAPO VI  
DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI**

**Articolo 44  
Entrata in vigore**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel BURC.
2. Spetta a chiunque di osservarla e farla osservare.